



COMUNE DI S.TERESA DI RIVA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

gemellato con Fuveau (Francia)



Ordinanza N.

80

Data di registrazione

22/07/2026

OGGETTO:

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E/O VETTURE PUBBLICHE A TRAZIONE ANIMALE, E DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI EQUIDI NELLE ATTIVITÀ LUDICHE E SPORTIVE E DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE DURANTE LE ONDATE DI CALORE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Santa Teresa di Riva è intende garantire la tutela del benessere animale;
- Le condizioni climatiche caratterizzate da temperature elevate e prolungate ondate di calore costituiscono grave pericolo per la salute degli equidi impiegati in attività ludiche, sportive e di trasporto;
- Le medesime condizioni meteo-climatiche estreme comportano un documentato e grave rischio per la salute, l'incolumità e la sopravvivenza degli animali d'affezione (quali cani e gatti), esposti a stress termici e colpi di calore potenzialmente fatali;
- È pertanto necessario adottare misure preventive urgenti a tutela del benessere degli animali, riducendo i rischi connessi a stress termici, disidratazione e affaticamento;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), che attribuiscono al Sindaco poteri di ordinanza per prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- l'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sull'osservanza delle norme a tutela degli animali;
- la Legge Regionale 3 agosto 2022, n.15;
- la Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 13;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 29/1996 - Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza;
- l'art. 13 del Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, che riconosce gli animali quali esseri senzienti;

RILEVATO CHE:

1. Le ondate di calore classificate con livello di rischio 3 costituiscono la massima allerta sanitaria anche per gli animali;

- a. Le condizioni di rischio sono pubblicate giornalmente nei bollettini ufficiali del Ministero della Salute e del Dipartimento della Protezione Civile, accessibili attraverso i siti: <https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/bollettini-sulle-ondate-di-calore-0/?tema=Ondate+di+calore>
<https://www.protezionecivilesicilia.it/it/>

ORDINA

ART. 1 – DISPOSIZIONI PER GLI EQUIDI E LA TRAZIONE ANIMALE

1. **Divieto assoluto:** È fatto divieto assoluto di circolazione e attività con veicoli e/o vetture a trazione animale, nonché di svolgimento di ogni altra attività lavorativa, ludica o sportiva con equidi, nei giorni in cui i bollettini ufficiali segnalino un **livello di rischio 3** per ondate di calore.
2. **Soglia di temperatura:** Il divieto di cui al comma 1 si applica altresì nei giorni in cui la temperatura ambiente registrata raggiunga o superi i **33° C**, anche in assenza di dichiarazione del livello di rischio 3.
3. **Fasce orarie consentite:** Nel periodo compreso tra il **22 luglio e il 30 settembre**, in presenza di ondate di calore con rischio 3, tali attività sono consentite esclusivamente **dalle ore 18:00 in poi**, a condizione che la temperatura ambientale rilevata sia comunque inferiore a 33° C.
4. **Obblighi per i detentori/vetturini:** I titolari e detentori a qualsiasi titolo di equidi sono obbligati a:
 - Fornire acqua potabile fresca e pulita in quantità sufficiente durante l'intera giornata;
 - Garantire la costante presenza di idonee aree ombreggiate e ben ventilate per le soste e il riposo;
 - Assicurare pause e periodi di riposo regolari, evitando turni di lavoro o attività eccessivi o continuativi;
 - Eseguire la movimentazione giornaliera necessaria al benessere fisiologico degli equidi anche durante i periodi di inattività forzata;
 - Attenersi scrupolosamente alle prescrizioni e disposizioni impartite dai Servizi Veterinari dell'ASP.

ART. 2 – DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

1. **Divieti di detenzione a rischio:** È fatto divieto assoluto, dalle **ore 09:00 alle ore 19:00**, di lasciare cani, gatti o altri animali d'affezione:
 - Su balconi, terrazze, cortili o aree esterne che siano privi di un'adeguata e idonea copertura ombreggiante;
 - In luoghi esposti, in modo diretto o indiretto, all'irraggiamento solare;
 - In spazi chiusi o ristretti caratterizzati da ventilazione insufficiente o soggetti al cd. "effetto cappa";
 - In luoghi privi di una costante e immediata disponibilità di acqua fresca e potabile;
 - All'interno di autoveicoli in sosta, anche per brevi periodi di tempo, qualora l'abitacolo non sia costantemente rinfrescato da un sistema di climatizzazione attivo e funzionante.

OBBLIGHI GENERALI DI CURA: È fatto obbligo a tutti i proprietari e detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione di garantire sempre ombra e riparo dal calore, assicurare acqua fresca costantemente a disposizione ed evitare passeggiate e l'attività motoria all'esterno nelle ore più calde della giornata.

ART. 3 – SANZIONI E PROVVEDIMENTI

Fatta salva l'applicazione delle più severe sanzioni penali e civili ove il fatto costituisca reato (con particolare riferimento agli artt. 544-ter "Maltrattamento di animali" e 727 "Abbandono o detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura" c.p.), le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza saranno punite come segue:

1. **Sanzione amministrativa principale:** In applicazione dell'art. 34 della **Legge Regionale Siciliana 3 agosto 2022, n. 15** (*Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo*), per ciascuna violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 250,00**.
2. **Sanzione amministrativa residuale / Codice della Strada:**
Per le inosservanze non direttamente riconducibili alla L.R. n. 15/2022 o alle norme sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea a trazione animale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 ad € 500,00** ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).
3. **Sanzioni accessorie e cautelari:**
 - Qualora la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività autorizzata (es. servizio di vettura pubblica con trazione animale - bottaglie/carrozze), la Polizia Municipale procede alla contestazione immediata e alla segnalazione agli uffici competenti per la **sospensione della licenza/autorizzazione da 3 a 15 giorni**, con revoca nei casi di recidiva.
 - In presenza di condizioni di imminente pericolo per la vita o la salute dell'animale, gli Organi di Vigilanza procederanno al **sequestro cautelare immediato dell'animale** e al suo ricovero presso strutture idonee o rifugi convenzionati, con addebito delle relative spese di sostentamento e cura a carico del trasgressore/proprietario.

DISPONE che

1. La presente ordinanza è **immediatamente esecutiva**;
2. Le prescrizioni di cui all'Art. 2 a tutela degli animali d'affezione restano in vigore per l'intero periodo estivo e **fino al 30 settembre di ogni anno**;
3. La presente ordinanza sia pubblicata all'**Albo Pretorio online** del Comune di Santa Teresa di Riva;
4. Il provvedimento sia trasmesso per le opportune competenze e per i controlli di rito a:
 - Comando di Polizia Municipale;
 - Comando della stazione dei Carabinieri
 - Prefettura – U.T.G. di Messina;
 - Direzione Generale del Servizio Veterinario – ASP territorialmente competente;

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al **T.A.R. Sicilia – Sezione Staccata di Catania** entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al **Presidente della Regione Siciliana** entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Sindaco
DANILO LO GIUDICE / Intesi Group S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)